

PUBBLICO IMPIEGO**REVOCA ANTE TEMPUS DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI**

TRIBUNALE DI VENEZIA - ordinanza 24 febbraio 2007, n. - G.U. Ferretti - Vaccariello c. Agenzia delle Entrate - (sulla possibilità o meno per la P.A. di modificare unilateralmente o revocare l'incarico conferito ad un dirigente prima della scadenza prevista e sugli eventuali limiti di tale potere; fattispecie relativa a dirigente dell'Agenzia delle Entrate assegnato ante tempus ad altro incarico).

1. Lavoro - Processo del lavoro - In materia di pubblico impiego - Impugnativa di un provvedimento di revoca di incarico dirigenziale - Notifica dell'atto introduttivo del giudizio anche al nuovo titolare dell'incarico, quale controinteressato - Non occorre - Ragioni.

2. Pubblico impiego - Dirigenti - Incarichi dirigenziali - Revoca - Prima della scadenza prevista nell'atto di conferimento - Con atto unilaterale della P.A. - Possibilità - A seguito della L. n. 145 del 2002 - Sussiste.

3. Pubblico impiego - Dirigenti - Incarichi dirigenziali - Revoca - Prima della scadenza prevista nell'atto di conferimento - Possibilità - Limiti - Individuazione - Fattispecie.

1. Nel caso in cui sia stato impugnato innanzi al giudice del lavoro un provvedimento della P.A. di modifica di un incarico dirigenziale che prevede l'assegnazione del precedente incarico ad altro soggetto, non occorre integrare il contraddittorio nei confronti del nuovo assegnatario dell'incarico, ancorché quest'ultimo possa essere pregiudicato dalla pronuncia giurisdizionale, perchè la categoria dei controinteressati è sconosciuta al processo davanti all'A.G.O.

2. A seguito delle modifiche all'art. 19 del D.L.vo n. 165 del 2001, introdotte dall'art. 3 della L. 15 luglio 2002 n. 145, non si può più sostenere che il dirigente pubblico abbia un diritto soggettivo al mantenimento dell'incarico oggetto del suo contratto individuale fino alla scadenza del termine ivi stabilito, atteso che durata e obiettivi dell'incarico sono ormai contenuti e determinati, al di fuori del contratto individuale, dall'atto di conferimento. Deve ritenersi, invece, che ormai la P.A. possa, anche ante tempus (e cioè prima della scadenza dell'incarico dirigenziale) modificare unilateralmente l'incarico stesso, per esigenze organizzative, anche al di fuori delle ipotesi della revoca sanzionatoria prevista dall'art. 21 del D.L.vo 165 del 2001 (1).

3. L'esercizio del potere di revoca ante tempus dell'incarico dirigenziale da parte della P.A. è soggetto ad un duplice limite: a) un primo limite è dato dal fatto che l'oggetto e gli obiettivi dell'incarico possono essere modificati solo per uniformarlo a cambiamenti di piani o programmi contenuti in atti di indirizzo dell'organo di vertice; b) un secondo limite è dato dalla previsione contrattual-collettiva (art. 20 ccnl) che prevede la possibilità di revoca anticipata dell'incarico solo per motivazioni gestionali e organizzative. A fronte di tali limiti, resta al dirigente, che si veda revocare il precedente incarico con assegnazione di altro incarico in luogo del primo, solo la tutela che può derivargli dalla violazione da parte della P.A. di detti limiti, mentre in caso contrario non potrà che adeguarsi (2).

(1) Ha osservato in proposito il Tribunale di Venezia che la L. 145/02, nel modificare l'art. 19 del D.L.vo n. 165/01, ha apportato radicali modifiche alla fattispecie dell'assegnazione dell'incarico al dirigente pubblico in quanto, prima della novella della L. n. 145 cit., il contenuto dell'incarico, il suo oggetto e gli obiettivi dovevano essere contenuti nel contratto individuale, mentre, a seguito della modifica legislativa, tali contenuti sono propri dell'atto di conferimento e il contratto individuale accessivo definisce solo il

trattamento economico.

La innovazione sposta di molto a vantaggio del datore di lavoro pubblico il contemperamento degli opposti interessi nel rapporto dirigenziale pubblico.

Per effetto della modifica, l'atto di conferimento dell'incarico, pur mantenendo natura di atto unilaterale privatistico assunto dalla P.A. nell'esercizio del potere organizzatorio del privato datore di lavoro (cfr. Cass. 5659/04 per una dettagliata disamina delle ragioni di tale conclusione) e, come tale, rimanendo regolato dalle norme di diritto comune - di legge e di contratto collettivo, è tuttavia modificabile altrettanto unilateralmente dalla P.A. anche al di fuori delle ipotesi della revoca sanzionatoria prevista dall'art. 21 del d.l.vo 165/01.

A tale conclusione si perviene considerando che l'art. 19 del d.l.vo 165/01, come modificato dalla l. 145/02, prevede che il provvedimento di conferimento individua l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri uni di indirizzo e alle eventuali modifiche degli statiche intervengano nel corso del rapporto.

La norma consente dunque alla P.A. di modificare oggetto e obiettivi anche in corso di rapporto (da intendersi evidentemente riferito al singolo incarico a termine) in relazione alle modifiche di programmi e piani dell'organo di vertice.

Nella stessa scia si pone anche l'art. 20 del ccnl il quale, al punto 6, prevede la possibilità di revoca anticipata rispetto alla scadenza per motivate ragioni organizzative e gestionali.

(2) Alla stregua del principio nella specie è stata respinta la domanda cautelare avanzata da un dirigente dell'Agenzia delle Entrate che aveva lamentato la illegittimità della modifica ante tempus dell'incarico dirigenziale operata unilateralmente dalla Direzione Generale della Agenzia, in violazione del proprio affermato diritto a mantenere il primo incarico fino a scadenza.

Ha ritenuto in particolare il Tribunale di Venezia che nell'operato dell'Agenzia delle Entrate non erano da rinvenire violazioni di sorta: la modifica dell'incarico del ricorrente conseguiva infatti a modifiche dell'atto di indirizzo di politica fiscale del Ministero dell'Economia e Finanze 2007-2009 e alla indicata finalità di perseguire con maggiore incisività la lotta alla evasione fiscale nonché di contenere il costo del personale.

Il nuovo incarico conferito al ricorrente aveva ad oggetto proprio la individuazione di soluzioni organizzative idonee a razionalizzare il funzionamento degli uffici, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione e rispondeva alla esigenza organizzativa e gestionale di un miglior utilizzo del personale con contenimento dei relativi costi in quanto eliminava la duplicazione di incarichi di vertice conferiti per la direzione regionale del Veneto ove erano presenti un direttore e un direttore aggiunto.

Documenti correlati:

CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 23-7-2001, n. 275, pag. http://www.lexitalia.it/corte/ccost_2001-275.htm (è legittimo l'art. 18 del D.L.vo n. 387/98 che ha devoluto all'AGO le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali).

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE, ordinanza 9-12-2004, n. 22990, pag. http://www.lexitalia.it/p/2004/casssu_2004-112-09.htm (anche a seguito della L. n. 145/2002, sussiste la giurisdizione dell'A.G.O. per le controversie in materia di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali nel pubblico impiego).

TAR EMILIA ROMAGNA - PARMA, sentenza 20-12-2001, n. 1050, pag. http://www.lexitalia.it/private/tar/taremiliaparma_2001-12-20-1.htm (sulla ristrutturazione degli uffici e sui criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali negli enti locali), con commenti di G. BUONO e L. OLIVERI.

TRIBUNALE DI ROMA, SEZ. IV LAVORO, ordinanza 3-2-2003, n. 4392, pag. <http://www.lexitalia.it/private/ago/tribromalav 2003-02-03.htm> (sulla legittimità costituzionale delle norme previste dalla L. n. 145/2002 riguardanti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali).

TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE II LAVORO, ordinanza 19-12-2001, pag. <http://www.lexitalia.it/private/ago/tribroma2lav 2001-12-19.htm> (la revoca di un incarico dirigenziale va disposta con provvedimento motivato ed è sospendibile in sede cautelare nel caso in cui sia foriera di ulteriori pregiudizi).

TRIBUNALE DI GENOVA, ordinanza 22-9-2000, n. 753, pag. <http://www.lexitalia.it/ago1/tribgenova 2000-753.htm> (solleva questione di legittimità costituzionale delle norme che attribuiscono all'A.G.O. le controversie in materia di revoca degli incarichi), con nota di L. OLIVERI, Il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, pag. <http://www.lexitalia.it/articoli/oliveri incarichi3.htm>

PRETURA DI SIRACUSA - SEZIONE LAVORO, ordinanza 19-7-1999, n. 656, pag. <http://www.lexitalia.it/private/ago/pretsiracusa 1999-656.htm> (Dipendenti enti locali - Dirigenti - Revoca incarico dirigenziale - Disposta per l'esistenza di un preteso contrasto tra il dipendente e l'assessore - Mancata motivazione sull'inadempimento o su una colpa rilevante del dipendente - Illegittimità della revoca).

Estremi di pubblicazione: <http://www.lexitalia.it/p/71/tribve 2007-02-24.htm>

Legislazione: _



* Inizio pagina